



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2008

Nuove disposizioni in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile derivanti da vaccinazioni, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 25 febbraio 1992, n. 210, prevede un riconoscimento economico a favore dei soggetti danneggiati irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati. Tale legge riconosce una responsabilità pubblica e sancisce con un provvedimento normativo il sostegno ai cittadini colpiti e resi menomati fisicamente o psichicamente. L'indennizzo consiste in un assegno reversibile per la durata di quindici anni, determinato secondo la tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, successivamente modificata dalla legge 2 maggio 1984, n. 177, e rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato e integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 476, (500 euro circa, mai rivalutati dal 1992). Inoltre la Corte costituzionale, con la sentenza 26 novembre 2002, n. 476, ha riconosciuto il diritto di adire alle procedure di indennizzo previste dalla legge n. 210 del 1992 anche agli operatori sanitari che durante il servizio hanno contratto un danno irreversibile a seguito di contatto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti virali. Tale interpretazione ha rafforzato i precedenti pronunciamenti della stessa Corte (sentenze nn. 307 del 22 giugno 1990 e 118 del 18 aprile 1996), con le quali si stabilivano gli ambiti giuridici del danno alla salute: da dolo o colpa altrui; da caso fortuito e dall'obbligo di esporsi per pubblica necessità e/o pubblica utilità ad un rischio di nocimento per la salute stessa. In quest'ul-

timo caso la Corte ribadisce l'obbligo di ripagare il sacrificio che taluno si trova a subire per un beneficio atteso dall'intera collettività.

Nel meccanismo indicato nella citata legge n. 210 del 1992 non viene, tuttavia, preso in considerazione, ai fini dell'indennizzo, il risarcimento del danno biologico e dei danni morali subiti da coloro che sono stati contagiati da infezione da HIV e HCV e HBV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché dagli operatori sanitari che, nello svolgimento del loro servizio, hanno contratto, a seguito di contatto, l'infezione da HIV e HCV e HBV subendo danni permanenti. Le somme previste dal legislatore tanti anni fa non solo si riferiscono a un contesto economico inadeguato rispetto a quello odierno, ma soprattutto non corrispondono all'entità del danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico.

La misura dell'indennizzo non è adeguata alla gravità dei danni subiti dai soggetti interessati, in particolare di quelli che si evidenziano nella vita di relazione e nella capacità lavorativa. Inoltre, la normativa vigente prevede una pensione mensile per i soggetti direttamente danneggiati, ma non prevede alcun risarcimento per le famiglie che li assistono. Con il presente disegno di legge si intende adeguare l'importo dell'indennizzo al reale costo della vita e prevedere anche l'inserimento di un criterio risarcitorio di natura civilistica comprendendo le voci del danno subito dai soggetti interessati, in particolare di quello esistenziale, patrimoniale, morale e biologico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto in base alla categoria già loro attribuita dalla competente commissione medica ospedaliera, prevista dall'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato in base all'articolo 2 della citata legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, per le categorie prima, seconda, terza e quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e pari a cinque volte la medesima somma per le categorie settima e ottava della citata tabella A. L'indennizzo è corrisposto per metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o hanno prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi che prestano o hanno prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.

2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo è erogato per intero al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano o hanno prestato assistenza prevalente e continuativa, per tutto il periodo di permanenza in vita del danneggiato.

3. Qualora a causa del contagio sia avvenuto il decesso del danneggiato, l'avente diritto può optare per l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1, o per un assegno *una tantum* pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. Il presente comma si applica nei casi di decesso avvenuti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

4. L'intero importo dell'indennizzo determinato ai sensi del presente articolo è rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4.

2. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili ai sensi della legislazione vigente. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

Art. 3.

1. I soggetti danneggiati dal contagio da infezione da HIV e da epatiti trasfusionali che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, aventi in corso contenziosi giudiziari ai sensi della

medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono accedere ai benefici della presente legge, devono rinunciare con atto formale alla prosecuzione o all'instaurazione di un nuovo giudizio.

2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 2.

3. Sono ammessi ai benefici di cui ai commi 1 e 2 i soggetti danneggiati dal contagio da infezione da HIV e da epatiti trasfusionali che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, che non abbiano mai ottenuto per tali patologie risarcimenti a titolo giudiziale.

Art. 4.

1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 è altresì riconosciuto il beneficio di un assegno *una tantum*, il cui ammontare è determinato dalla commissione di cui all'articolo 2, sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. Esso è corrisposto per metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o hanno prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa.

2. Le annualità pregresse dell'assegno di cui al comma 1 sono definite con tabelle di conversione al 50 per cento del periodo intercorrente tra il momento del manifestarsi dell'evento dannoso e la data di ottenimento dell'indennizzo.

3. Gli importi determinati ai sensi del presente articolo sono erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. All'articolo 15-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole «sessantasette anni» sono sostituite dalle parole «settanta anni».

